# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

# 584ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## MERCOLEDÌ 15 APRILE 1987

**(Antimeridiana)**

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

### INDICE


**CONGEDI E MISSIONI** ..... *Pag.* 3

**INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

PRESIDENTE ..... 3

**DISEGNI DI LEGGE**

**Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 2273, 2106, 2181, 2221:**

PRESIDENTE ..... 3
MURATORE *(PSI)* ..... 3

**Discussione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 86, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» **(2273)**;

«Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» **(2106)**;

«Misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali» **(2181)**, d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori;

«Norme in materia di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali» **(2221)**, d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori
*(Relazione orale)*

**Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2273 con il seguente titolo:** «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 86, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 3 e *passim*
MURATORE *(PSI), relatore* ..... 4 e *passim*
CALÌ *(PCI)* ..... 5
GARIBALDI *(PSI)* ..... 6 e *passim*
DONAT CATTIN, *ministro della sanità* ..... 9 e *passim*
DE TOFFOL *(PCI)* ..... 14
DIANA *(DC)* ..... 16, 20
BOMPIANI *(DC)* ..... 22
* SCLAVI *(PSDI)* ..... 23


N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

## Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 10 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Genovese, Gusso, Riva Massimo, Valiani.

### Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè l'8ª Commissione permanente non ha ancora terminato i propri lavori sul disegno di legge n. 2272 concernente il traffico urbano, dispongo, a norma dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno nel senso che il predetto disegno di legge n. 2272 sia esaminato dopo il disegno di legge n. 2273 di conversione del decreto-legge riguardante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali e disegni di legge connessi, iscritti al secondo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna.

### Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 2273, 2106, 2181 e 2221

MURATORE. A nome della 9ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2273 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 86, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», nonchè per i connessi disegni di legge nn. 2106, 2181 e 2221.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Muratore si intende accolta.

### Discussione dei disegni di legge:

**«Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 86, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» (2273);**

**«Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» (2106);**

**«Misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali» (2181), d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori;**

**«Norme in materia di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali» (2221), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori**

(*Relazione orale*)

**Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2273, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 86, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversio-

ne in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 86, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali». Sullo stesso argomento sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti disegni di legge, dei quali sarà proposto l'assorbimento: «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»; «Misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali», d'iniziativa dei senatori Diana, Melandri, Baldi, Calcaterra, Coco e Romei; «Norme in materia di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali», d'iniziativa dei senatori Saporito, Vitalone, Coco, D'Amelio, Ferrara Nicola, Fimognari, Salerno e Bernassola. Essendo stata testè autorizzata la relazione orale, ha facoltà di parlare il relatore.

MURATORE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i danni diretti ed indiretti provocati di recente dall'afta epizootica nel nostro paese hanno, tra l'altro, determinato l'intervento della Comunità economica europea, che bloccò per tre mesi le nostre esportazioni di prodotti di carne, con gravi ripercussioni anche sul settore dell'industria di trasformazione. Si rende, quindi, necessario fronteggiare con provvedimenti immediati e radicali l'epizoozia aftosa allo scopo di dare garanzie sia agli allevatori che alle industrie di trasformazione delle carni per una sollecita ripresa produttiva e commerciale, bloccando con la diffusione della malattia anche la gravità crescente dei danni. Da tempo anche le organizzazioni di categoria degli agricoltori e dei produttori zootecnici hanno richiesto un congruo e tempestivo risarcimento dei danni che subiscono per l'abbattimento degli animali nei casi previsti dalle norme vigenti di polizia veterinaria.

La gravità dell'afta epizootica ed al tempo stesso le difficoltà di combatterla nascono dai seguenti principali motivi: la malattia è sostenuta da diversi tipi e varianti del virus e tali agenti causali virali sono altamente diffusivi. I soggetti guariti clinicamente possono restare a lungo portatori ed eliminatori di un virus che può sopravvivere in determinate condizioni a lungo anche nell'ambiente esterno. Infine, sono recettivi all'infezione aftosa non solo i bovini ed altri ruminanti, ma anche i suini, ed in questa specie animale, soprattutto negli allevamenti intensivi, non è facile la diagnosi tempestiva della malattia.

Le campagne di vaccinazione sistematiche, peraltro, avevano fatto registrare decisivi risultati nel nostro paese. Se la malattia è ricomparsa, si è diffusa e persiste, si pone anche il problema di una verifica dell'attività di profilassi che si svolge compatibilmente con il personale e con i mezzi a disposizione delle unità sanitarie locali.

Certo è che il movimento degli animali all'interno del nostro paese e gli scambi internazionali si sono molto intensificati come, del resto, sono intensi gli scambi di carni e di altri prodotti di origine animale che possono veicolare il virus.

A nostro avviso la lotta contro questa, come contro altre malattie infettive e diffusive degli animali, si affronta e sostiene con un servizio veterinario adeguato e rispondente alle effettive esigenze.

Intanto dobbiamo bloccare la malattia con misure urgenti, che sono state predisposte dal Governo in conformità alle direttive che su questa materia ha emanato la CEE.

Il decreto-legge presentato dal Governo il 14 marzo 1987 reca misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie. Esso è la reiterazione di un precedente provvedimento governativo del settembre scorso.

Il precedente decreto, approvato dal Senato nel testo originario, ebbe poi il parere negativo della Commissione sanità della Camera, che respinse il mandato al relatore a riferire in Aula favorevolmente sul provvedimento che decadde prima di passare all'esame dell'Assemblea.

I motivi di contrasto furono soprattutto quelli connessi alle indennità da erogare agli allevatori. Così come già alla Commissione sanità del Senato, anche alla Commissione sanità della Camera si pose il problema di unificare al cento per cento le indennità agli allevatori.

Il problema si è riproposto anche con il presente decreto.

Vediamo le proposte formulate al riguardo dalla Commissione, emerse dal dibattito.

L'articolo 1 prevede il potere del Ministro della sanità di adottare disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE nn. 80/1095, 84/643, 84/645, 85/320 e 85/322, anche in deroga alla normativa nazionale vigente. In Commissione era stata proposta, con un emendamento del relatore, la soppressione dell'inciso: «anche in deroga alla normativa vigente», in relazione ad una osservazione in tal senso espressa dalla Commissione affari costituzionali. Successivamente, tuttavia, alla luce delle dichiarazioni del ministro Donat-Cattin, secondo cui la soppressione dell'inciso non avrebbe consentito, di fatto, il recepimento delle direttive, il relatore ha ritirato l'emendamento.

All'articolo 2, la Commissione sanità propone un emendamento sostitutivo dei commi 4 e 5, con il quale si unifica al 100 per cento l'erogazione delle indennità agli allevatori per animali abbattuti tra la data di cessazione della vigenza del precedente decreto-legge del settembre scorso ed il 31 dicembre 1987, purchè fossero stati regolarmente vaccinati, elevando altresì l'indennità del 14 per cento, per ogni animale, a titolo di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme sanitarie e dall'interruzione dell'attività produttiva. Si ritiene così di venire incontro ad istanze largamente rappresentate e di colmare, nello stesso tempo, il vuoto intercorrente tra la scadenza del primo decreto e la presentazione di questo secondo. L'emendamento è stato trasmesso alla Commissione bilancio.

Conseguentemente sono stati accolti due emendamenti di coordinamento allo stesso articolo 2.

Altre modifiche la Commissione non ritiene di dover proporre, anche perchè il testo governativo ha accolto, almeno in parte, una delle proposte espresse dalla Commissione sanità in sede di esame del precedente decreto-legge, cioè l'imposizione di un termine alle regioni per l'erogazione delle indennità.

Il provvedimento dunque sembra equilibrato; è sicuramente urgente e se ne raccomanda l'immediata conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Calì. Ne ha facoltà.

CALÌ. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, già nella seduta del 24 ottobre dello scorso anno il problema dell'afta epizootica veniva affrontato qui, nell'Aula del Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 1968 e, a nome del Gruppo comunista, ritenni di dover sottolineare l'obiettivo, estremamente importante e indilazionabile, di contenere l'epizoozia di afta epizootica che fino allora aveva provocato una vera e propria strage di bovini, suini e caprini, con imponenti riflessi negativi di carattere economico.

Al disegno di legge erano stati apportati alcuni significativi emendamenti approvati all'unanimità nella 12ª Commissione, alla presenza, ovviamente, del rappresentante del Governo. Tuttavia, alla fine della discussione in Aula, il Ministro della sanità non accolse gli emendamenti della nostra Commissione e, in particolare, l'emendamento relativo all'elevazione dall'80 per cento al 100 per cento della indennità per l'abbattimento degli animali infetti o sospetti di infezioni. Un fatto indubbiamente singolare, tanto che il relatore, senatore Muratore, espresse il «profondo imbarazzo» (sono le sue parole) per il comportamento del Governo.

Posti in votazione, quei tre emendamenti vennero respinti ed il nostro Gruppo, che aveva in precedenza preannunciato il voto favorevole, ovviamente votò contro.

Ciò premesso, devo ricordare ancora che, se il 1986 è stato un anno drammatico per gli allevamenti italiani, la situazione è peggiorata fin dalle prime settimane dell'anno 1987. Si calcola — e i dati ovviamente oscillano per la impossibilità di valutare con esattezza la situazione epidemiologica — che il numero dei focolai di infezione si è moltiplicato vertiginosamente fino a raggiungere circa il numero di 100, i quali, localizzati prevalentemente nel nord del paese, hanno comportato l'abbattimento di circa 6.000 bovini e di più di 60.000 suini. Nella sola

Lombardia il danno, fino alla metà del mese di marzo, è stato valutato in 2 miliardi e mezzo. Quindi, si tratta di decine di miliardi di danni nell'intero paese.

A fronte di questa emergenza — e rincresce doverlo rilevare — il Governo è stato latitante per circa 4 mesi. Questo è un fatto grave, ma è ancora più grave, inconcepibile ed inammissibile il silenzio assoluto del Consiglio sanitario nazionale che dal luglio 1986 — cioè dall'inizio della epizoozia — non si è mai occupato del problema. Finalmente il Governo ha presentato un nuovo decreto-legge, il n. 86 del 14 marzo 1987, con il quale uno dei problemi centrali, quello dell'indennizzo per i capi di bestiame infetti — come ho prima ricordato — veniva confermato nella misura dell'80 per cento, mentre le Commissioni competenti e le associazioni degli allevatori avevano sostenuto, hanno ribadito e ribadiscono ancora oggi l'esigenza di elevare al 100 per cento l'indennità predetta. Ci siamo associati a quanti hanno ritenuto incomprensibile questa penalizzazione dell'80 per cento, considerato che gli abbattimenti rappresentano la sola misura di prevenzione alla diffusione delle infezioni ed anche perchè un indennizzo inadeguato favorisce la tendenza all'occultamento degli animali ammalati, mentre l'indennizzo totale — al 100 per cento — incentiva la individuazione di animali infetti, contenendo la diffusione dell'epidemia.

Devo riconoscere onestamente che il decreto-legge contiene anche qualche aspetto positivo ed in particolare quello relativo alla liquidazione da parte delle regioni della indennità entro 60 giorni dall'abbattimento. Tuttavia, ciò è ben poca cosa se si considerano i danni economici già provocati dai ritardati indennizzi, dal cessato lucro dovuto ai tempi lunghi necessari per la ricostituzione degli allevamenti, dal blocco del commercio all'interno, dalle ritardate macellazioni, dall'embargo comunitario che ostacola le esportazioni, ed infine dalla situazione occupazionale delle maestranze addette alle stalle. A parte, comunque, queste considerazioni, noi abbiamo preso atto che ieri sera in Commissione — come ricordava poc'anzi il senatore Muratore — il Governo ha accolto quasi tutti i nostri emendamenti ed in particolare quello che proponeva l'elevazione dall'80 al 100 per cento dell'indennizzo. Pertanto, in coerenza con l'atteggiamento da noi tenuto anche nel corso della precedente discussione in Aula, preannuncio a nome del Gruppo comunista il voto favorevole al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge del 14 marzo 1987. (*Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Garibaldi. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, onorevoli senatori, la storia di questo decreto-legge, della sua reiterazione, dello spazio vuoto che si è venuto a creare tra la prima decadenza e la successiva presentazione, sono già stati illustrati dall'onorevole relatore e dal senatore Calì. Nell'esternare le ragioni dell'adesione del Gruppo socialista alla sua conversione in legge desidero illustrare brevemente i presupposti, le ragioni che mi hanno portato personalmente ad aderire al suo contenuto con consapevolezza e convinzione.

Sappiamo che la popolazione suina è prevalentemente concentrata nel sud della regione Lombardia e nella regione Emilia Romagna, dove nel 1985 insistevano circa 7 milioni dei 9 milioni di suini rappresentanti il relativo patrimonio nazionale. Nonostante ciò, nello stesso anno abbiamo importato dall'estero circa 1 milione di suini vivi, per un valore di circa 200 miliardi, e nello stesso periodo abbiamo altresì importato quasi 4 milioni e mezzo di quintali di carne suina, per un valore di oltre 1.300 miliardi. È questo, quindi, un settore strategico dell'economia nazionale. Tuttavia tale importante settore, insieme ovviamente a quello dei bovini e dei caprini, rischia di essere compromesso da una grave malattia infettiva e diffusiva, l'afta epizootica. Grave dal punto di vista medico-veterinario, ma soprattutto dal punto di vista economico, tanto da portarmi ad affermare che la presenza dell'afta epizootica, sia essa nei bovini, che nei suini, che nei caprini, risulta incompatibile con un moderno sistema agroalimentare. Cioè con un sistema che sia in condizione di salvaguardarsi,

essendo un presupposto di fondo — e qui richiamo il concetto di «settore strategico» — per la sopravvivenza stessa della collettività.

L'industrializzazione dell'allevamento animale, la sua concentrazione in determinati territori, lo sviluppo e la rapidità dei trasporti, hanno profondamente modificato i meccanismi di diffusione dell'agente patogeno dell'afta epizootica e, di conseguenza, la sua epidemiologia. Infatti, se un tempo si poteva parlare — si tratta di una mia valutazione, confortata però da dati di fatto — di epidemia di afta, oggi dobbiamo parlare di enzoozia, cioè di un persistente stato di epidemia. Infatti sono almeno quattro anni che la malattia non riesce ad essere sradicata dal nostro paese. Si dice che vi siano paesi in cui essa non sarebbe presente, come ad esempio la Danimarca e l'Olanda, paesi che esportano verso il nostro, così come sembra ne siano privi gli Stati Uniti. Non so fino a che punto vi siano dei sottintesi di ordine commerciale ed economico assai rilevanti intorno a tali dati; so soltanto che noi non dobbiamo esporci in modo incauto ed imprevidente al rischio di rimanere privi di questo patrimonio. Mi riferisco in modo particolare ai suini e ne spiegherò successivamente le ragioni, atteso che per i bovini il problema si pone con minore pregnanza in rapporto alla completezza delle misure profilattiche in atto, in quanto i bovini sono vaccinati obbligatoriamente. In forza di un recente decreto del Ministro della sanità, anche i giovani bovini — e non solo gli adulti — possono essere vaccinati. Siamo quindi in presenza di una completa ed organica previsione di vaccinazioni programmate che ci rende tranquilli in rapporto al fatto che sono stati applicati tutti i possibili accorgimenti tecnico-sanitari per contenere la diffusione della malattia in questa specie.

Il discorso è diverso per i suini, nei confronti dei quali la vaccinazione non è obbligatoria, non ancora, per lo meno. L'ordine del giorno che la Commissione ha fatto proprio mira a far sì che si valutino — naturalmente in sede tecnica, dato che il meccanismo è abbastanza complesso ed è piuttosto difficile regolamentare l'obbligatorietà della vaccinazione per una popolazione così rilevante di animali — le condizioni migliori per realizzare questa vaccinazione obbligatoria.

Con tale richiesta si tenta di porre rimedio adeguato alla situazione creata dall'industrializzazione dell'allevamento, dalla sua concentrazione e dallo sviluppo e dalla rapidità dei trasporti, i quali hanno inciso profondamente, modificandoli, sui meccanismi di diffusione dell'afta epizootica, alterandone la epidemiologia. Sottolineo che, da alcuni anni a questa parte, la malattia ricorre con focolai sparsi qua e là pressochè costantemente. Quindi, questo stato di cose crea una situazione di rischio permanente, ed è necessario l'adeguamento dei mezzi di lotta alle attuali caratteristiche epidemiologiche, soprattutto per quanto riguarda i suini. In questo senso va l'ordine del giorno presentato dal sottoscritto e dai colleghi Saporito e Sclavi, che è stato fatto proprio dalla Commissione, che ha dimostrato con ciò la piena consapevolezza e serietà della situazione.

Oggi come oggi, le misure di polizia veterinaria sono sempre la base di una efficace e moderna lotta all'afta epizootica, con l'obiettivo di una sua completa sradicazione. Sono però necessari adeguamenti pratici, soprattutto per quanto riguarda un efficace controllo della diffusione del virus, in modo particolare in riferimento ai mezzi di trasporto che vanno e vengono dagli allevamenti e dai mangimifici. È necessaria soprattutto la disinfezione di tutti i veicoli possibili fonte di diffusione del virus ed altresì il relativo controllo.

Le misure di polizia veterinaria, però, ripeto, non sono sufficienti a salvaguardarci dalla diffusione dell'epidemia e quindi si pone, in un ruolo complementare, ma tutt'altro che trascurabile, l'adeguamento delle vaccinazioni antiaftose. A questo proposito c'è stata discussione in sede scientifica e controversie esistono tuttora, assieme a differenti valutazioni.

Però sono certo che, se si vertesse nel campo della patologia umana, di fronte ad un vaccino di questo tipo e in assenza di rischi — perchè questo è il presupposto — non si sarebbe esitato a sanzionare l'applicazione generalizzata. Nel settore si controver-

te sull'opportunità e sull'affidabilità della misura, sulla quale si è discusso molto, forse con numerose argomentazioni e forse per visioni parziali e per una concezione perfezionistica di ciò cui dovrebbe tendere un intervento sanitario profilattico di questo tipo.

Al riguardo, la Commissione europea per il controllo dell'afta epizootica, nel suo rapporto dell'ottobre 1986, a conclusione di una missione esplorativa e consultiva in Italia, ha riconosciuto che il vaccino antiaftoso fornisce un'adeguata protezione anche per i suini. Inoltre, il nostro brillante e qualificato Istituto zooprofilattico sperimentale per la Lombardia e l'Emilia di Brescia, che è il laboratorio di riferimento nazionale per l'afta epizootica, ha dimostrato che le vaccinazioni antiaftose pianificate attorno ai focolai di infezione nelle zone di protezione delle province di Bergamo, Cremona, Mantova e Milano, hanno conferito ai suini vaccinati un'efficace protezione immunitaria. Pertanto, un adeguato sistema di vaccinazione è dunque, allo stato delle cose e a mio giudizio, un indispensabile mezzo per agevolare ed accelerare lo sradicamento dell'afta epizootica.

Il Ministro della sanità ha disposto alcuni interventi vaccinali, con la ripetizione della vaccinazione dei bovini; la legge prevedeva questa possibilità, e tempestivamente si è intervenuti in questa direzione. Mi risulta che il Consiglio sanitario nazionale, su richiesta del Ministro, abbia disposto alcuni giorni addietro una regionalizzazione della vaccinazione dei suini contro l'afta epizootica, in caso di focolai negli allevamenti di grandi dimensioni e laddove vi sia una grande concentrazione di popolazione suina. Anche questa è stata una scelta saggia. Ripeto: gli aspetti tecnici sono giustamente rimessi agli organi competenti del Ministero della sanità, e l'ordine del giorno si pone come un sostegno ed un apprezzamento per l'iniziativa del Ministero della sanità.

Desidero in ultimo richiamare un'osservazione prima di concludere. A mio avviso, gli emendamenti al nostro esame ben si preoccupano di aumentare le indennità anche per quegli allevatori i cui animali, infetti o sospetti di infezione, siano stati abbattuti: si tratta di un aumento pari al 100 per cento, che è una condizione per far sì che l'obiettivo primario dell'abbattimento, cioè l'eradicazione dei focolai di infezione, venga raggiunto e, prima ancora, che il focolaio venga individuato. Se l'allevatore si pone il problema di una quantificazione dello svantaggio e gli si presenta uno svantaggio più consistente, chiaramente tenderà ad occultare, a nascondere, a misconoscere o per lo meno a dissimulare un focolaio che, persistendo, può diventare esso stesso fonte di infezione. Pertanto vi è una certa contraddizione negli effetti prodotti: è una realtà di fatto, non si tratta di dare giudizi morali.

Condivido inoltre la preoccupazione di recuperare quello spazio vuoto creatosi tra la decadenza del decreto-legge originario e l'emanazione del presente provvedimento. Devo infine avanzare un rilievo che non è soltanto formale, ma che mi sembra invece abbastanza significativo, in ordine al titolo del disegno di legge di conversione. Il titolo del provvedimento in esame è infatti il seguente: «Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 86, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali». Ebbene, quando si parla di malattie epizootiche si parla esclusivamente di malattie degli animali; non mi sembra pertanto il caso di fare una sottolineatura come quella contenuta nel titolo del provvedimento.

Con queste argomentazioni — forse un po' confuse — esprimo la piena adesione del Gruppo socialista alla conversione in legge il decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

constatato che le misure di polizia veterinaria in atto già dal 1984 non hanno impedito il realizzarsi in enzoozia dell'afta epizootica tanto nei ruminanti che nei suini e che i vaccini prodotti per tali specie dagli istituti zooprofilattici sono riconosciuti sicuri ed efficaci;

rilevato che la pratica della vaccinazione sistematica, per un congruo periodo di tempo, si pone, allo stato delle cose come condizione per l'eradicazione del virus stante l'obbligatorietà della vaccinazione sistematica nei ruminanti;

in considerazione dei rilevanti danni economici causati dalla persistente epidemia di afta in un settore da considerarsi strategico e di consistente dipendenza dall'importazione (oltre 1.500 miliardi annui di carne suina),

invita il Governo:

a disporre misure per la vaccinazione antiaftosa obbligatoria e totale anche della specie suina su tutto il territorio nazionale e, in ogni caso, a consentire l'attuazione di programmi di vaccinazione complementare sorvegliata, previa autorizzazione delle unità sanitarie locali competenti, da parte degli allevatori che la richiedessero.

9.2273.1 LA COMMISSIONE

MURATORE, *relatore*. Ringrazio i colleghi intervenuti nella discussione con dovizia di particolari e, in special modo, il senatore Calì, con il quale concordo per quanto riguarda le considerazioni che egli ha fatto sia in questa Aula che in Commissione anche nel corso del precedente dibattito. Ha ragione, infatti, il senatore Calì nel porre l'accento sull'aumento dei focolai verificatosi nel 1986. Come lo stesso senatore Calì certamente saprà, abbiamo rivolto una richiesta al Ministro competente affinchè sia consentita la biennalizzazione degli interventi vaccinali. Questo risultato è stato ottenuto non già con un provvedimento legislativo, bensì attraverso un'ordinanza conseguente ad una legge del 1979 che prevede, per il Ministro, la possibilità di dettare disposizioni in materia mediante atti amministrativi. Mi sembra quindi che, da questo punto di vista, siano stati conseguiti ottimi risultati.

Certamente, i danni sono stati gravi ed enormi. Del resto, lo stesso senatore Garibaldi ricordava poco fa l'importanza, sul piano agro-alimentare, dell'allevamento dei suini, peraltro tagliati fuori dal provvedimento in esame per quanto riguarda l'obbligatorietà della vaccinazione. Devo dire, concordando con tutte le cifre e le date riportate dal collega Garibaldi, che purtroppo è vero che alcune norme, da sole, non sono sufficienti ad eradicare la malattia, tenendo presente, tra l'altro, che nel nostro paese esiste un focolaio permanente: quello dei cinghiali, che rappresentano uno dei veicoli più continui per la diffusione dell'afta epizootica dei suini.

Quanto all'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione, signor Presidente, ricordo che, nella seduta della Commissione tenuta ieri, il Ministro ha accolto un ordine del giorno presentato dal senatore Garibaldi e fatto proprio dal senatore Sellitti, dando altresì comunicazione che l'organo tecnico del Consiglio superiore di sanità aveva già predisposto — accogliendo le richieste avanzate in tal senso — misure in ordine alla vaccinazione dei suini. Non so se sarà necessaria la biennalizzazione della vaccinazione — questo, ovviamente, lo decideranno gli organi competenti — tenuto conto del breve ciclo di vita del suino rispetto a quello, più lungo, del bovino.

Con queste considerazioni, e concordando con le argomentazioni fin qui svolte, tengo a sottolineare che, pur ritenendo superato l'ordine del giorno, il senatore Garibaldi aveva, per così dire, mirato giusto; l'ordine del giorno è però da ritenersi superato proprio in conseguenza delle recenti iniziative adottate dal Consiglio superiore di sanità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della sanità.

DONAT CATTIN, *ministro della sanità*. Signor Presidente, non ho molte cose da dire, salvo notare che per una questione come questa la situazione politica permette di decidere, mentre invece su un decreto di più antica «radice» come quello di ieri si è ritenuto di tornare in Commissione, cioè di seppellire la cosa.

GIANOTTI. Gli animali hanno meno potere.

DONAT CATTIN, *ministro della sanità*. I medici fanno *lobby*, le vacche no: tutto qua.

Ho già illustrato altre volte le ragioni di questo provvedimento, che sussistono in tutta la loro gravità, anche perchè la diffusione dell'afta si è intensificata, è diventata più forte nei mesi di febbraio e di marzo; cosa che mi fa dubitare sull'efficacia dei vaccini adottati, sui quali svolgeremo le opportune indagini, naturalmente attraverso l'Istituto superiore di sanità, vedendo poi se saranno anche in questo caso contestate dalle Regioni, da tecnici ignoti. L'efficacia dei vaccini è posta in dubbio perchè i focolai che sono nati si registrano in gran parte là dove è stata eseguita la vaccinazione. Ci sono giudizi di tecnici su questa materia, secondo i quali i nostri vaccini vengono troppo attenuati e quindi sortiscono l'effetto non di spegnere la malattia ma di farla andare «sotto traccia» per un po' di tempo per poi farla riemergere. Fatto sta che siamo al quarto anno di afta epizootica, e abbiamo una sicurezza relativa che le vaccinazioni vengano eseguite ad opera d'arte, anche perchè il sistema del veterinario periferico manca totalmente di sorveglianza.

Quindi questi provvedimenti per la parte pecuniaria servono per sollecitare un interessamento più vivo e non la fuga, non il celare la malattia da parte degli allevatori. Essi però non hanno che limitata efficacia sul sistema dal momento che nel precedente atto — e il relatore se ne ricorderà — fu depennata la decisione che avevamo adottato di assumere sul mercato persone di competenza in materia: non abbiamo quindi nessun rimedio per quello che riguarda l'inefficienza del sistema.

Non siamo in grado, per legge, di esercitare un'opera di ispezione, non siamo in grado, per il personale che abbiamo disponibile, nemmeno di esercitare un'opera di persuasione e di indirizzo. Devo notare queste cose perchè le false economie portano sempre a risultati estremamente negativi. E nonostante le misure che oggi adottiamo, credo che, nel corso almeno del 1987, vedremo continuare a manifestarsi e diffondersi per l'Italia l'epidemia, che ha già raggiunto abbondantemente le province del Sud perchè, per esempio, gli allevatori bresciani hanno contatti con la Calabria e smistano in quella regione bestie malate quando lo ritengono opportuno.

In ripetute occasioni abbiamo sollecitato un intervento più attento da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, soprattutto della polizia stradale, ma credo che questo avvenga in misura abbastanza limitata: viaggiano partite di bestiame malato senza che ci sia un ostacolo sulle strade al raggiungimento di nuovi allevamenti e quindi, talvolta, alla diffusione del male.

La fama che ormai ci siamo creati è tale che, alla frontiera austriaca, a chi viene in Italia è consegnato un foglio giallo quadrilingue — e ciò avviene anche a chi entra — in cui si dice che non si possono portare dall'Italia (il giallo è il colore della bandiera della peste, dell'infezione sulle navi) salumi, carni conservate e altre cose di questo genere. Misura più o meno efficace, perchè quel che si vieta ha parentele non molto strette con la diffusione dell'afta epizootica, ma che tuttavia è un segnale del livello di considerazione da Bangla Desh che si sta creando nei nostri confronti per il perpetuarsi della malattia che è ormai giunta al quarto anno.

Tutto questo considerato, devo anche dire, a proposito della doppia vaccinazione ordinata dalla direzione generale, da eseguirsi nell'ottobre 1986 e da ripetersi adesso, che la prima è stata ritardata perchè, nonostante le molte coperture date e col negare che vi fossero scioperi, per la verità i prodotti dell'Istituto di Stato non erano pronti a causa di uno sciopero bianco, e si è stentato a consegnare il vaccino. Anche per quanto riguarda la seconda vaccinazione, che si sarebbe dovuta somministrare nella stagione primaverile, occorre rilevare che le vaccinazioni avrebbero dovuto iniziare a marzo, ma poichè il prodotto non era pronto, la data della vaccinazione è stata posticipata ad aprile, quando credo che l'efficacia sia lievemente minore. Occorre poi sempre tenere presente che questo istituto di Brescia, come gli altri minori, è compreso nell'ambito del sistema sanitario. Si radica in me la convinzione che sarebbe forse da valutare la possibilità che, per esempio, un'azienda come la Sclavo, che è un'azienda privata ma del gruppo ENI,

possa mettersi sul campo di tale produzione. Noi ci troviamo con queste strutture ingessate e protette in mille modi di fronte ad inconvenienti gravi in momenti nei quali bisognerebbe avere le capacità e le condizioni più favorevoli per poter agire.

Devo ancora dire che in questa situazione, tenendo conto che occorre compiere qualche sforzo in più in questa direzione, mi sono adattato a voler sperimentare almeno per quest'anno la concessione dell'indennità di abbattimento al cento per cento per i danni e le spese derivanti da tutti i tipi di abbattimento, e ciò allo scopo di togliere di mezzo uno dei motivi, o pretesti, che vengono addotti al fine di giustificare quegli agricoltori che non denunciano prontamente la malattia. Poichè non avevamo potuto presentare immediatamente il disegno di legge, essendo stato fatto osservare dal Presidente del Senato che solo per una volta si poteva ammettere la presentazione di un decreto recante il recepimento di direttive comunitarie, ripresentandolo ora per le ragioni di urgenza derivanti dal probabile scioglimento delle Camere e dalla cessazione della legislatura, perdurando la malattia, mentre il disegno di legge non faceva strada, noi stessi abbiamo provveduto a presentare un emendamento «di allacciamento» per comprendere il periodo precedente in quanto pensiamo che i nuovi tipi di indennità debbano essere pagati dal momento in cui si verifica questo allacciamento, cioè dal novembre 1986.

Ancorchè vi siano dubbi nella stessa direzione generale e nel direttore, professor Bellani, nonchè in molti altri tecnici, sulla efficacia della vaccinazione suina, già oggi il Consiglio superiore della sanità ha autorizzato a procedere alla vaccinazione suina per zone. Abbiamo dato disposizioni già da tempo perchè siano predisposti i primi quantitativi per queste vaccinazioni, e quindi non nutro alcuna contrarietà sull'ordine del giorno, che può anzi giovare nel senso che copre un po' rispetto ai dubbi tecnici, esprimendo la volontà del Parlamento, anche nell'ipotesi in cui i fondi potessero risultare sprecati. Se non si ponessero in moto queste azioni, si lascerebbe un varco rispetto alle più o meno valide giustificazioni addotte del permanere di questo stato di cose al quale vanno portati rimedi che non dipendono dal Ministero della sanità.

C'è un eccessivo addensamento negli allevamenti; ci sono disastrose condizioni igieniche come a Campogalliano, punto terminale dei Tir, a nord di Modena. C'è un assottigliamento di personale sanitario alle frontiere al quale noi non possiamo porre rimedio perchè, come ripeto, è stata preclusa ogni possibilità di rafforzarlo. Posso affermare, in modo assoluto, che con il personale che abbiamo alle frontiere non si può dare la garanzia che si controlli, posso invece dare la garanzia che non si controlla.

È con questo stato d'animo che mi dichiaro d'accordo con gli emendamenti che sono stati presentati e con l'ordine del giorno, e raccomando l'approvazione del disegno di legge che costituisce un rimedio soltanto parziale e che, in mancanza di altri rimedi, avrà una efficacia molto limitata.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei ha sentito che il Governo accoglie il suo ordine del giorno. Le chiedo pertanto se insiste per la votazione.

MURATORE. No, non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2273, il cui testo è il seguente:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 marzo 1987, n. 86, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti all'articolo del decreto-legge da convertire.

Preliminarmente invito il senatore Segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione sugli emendamenti presentati.

SCLAVI, *segretario*:

«La Commissione bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi ai sensi dell'articolo 100, comma settimo del Regolamento, per quanto di propria competenza non si oppone agli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5, proposti dalla Commissione. Tuttavia, considerate le modalità complessive di copertura del decreto in esame — rinvio alle disponibilità del Fondo sanitario nazionale — appare opportuno che sia il rappresentante del Governo a confermare la valutazione della capienza dei fondi a destinazione vincolata, di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, ai fini della copertura dell'onere aggiuntivo che presumibilmente deriverà dall'accoglimento in particolare dell'emendamento 2.3.

La Commissione esprime invece parere contrario sugli emendamenti 2.2, dei senatori Bonazzi ed altri, e 5.0.1, del senatore Diana, per difetto di quantificazione degli oneri e di correlativa copertura».

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ella ha ascoltato il parere della 5ª Commissione: per gli emendamenti presentati dalla Commissione, il 2.3, il 2.4 e il 2.5, si vorrebbe dunque che il rappresentante del Governo confermasse la capienza dei fondi a destinazione vincolata. Se lei può fornire questa risposta, da parte della 5ª Commissione non vi sono osservazioni nei confronti degli emendamenti proposti dalla Commissione di merito.

DONAT CATTIN, *ministro della sanità*. L'emendamento 2.3 è quello che porta al 100 per cento l'indennità al proprietario, e su questo siamo d'accordo. L'emendamento 2.5 concerne una correzione puramente di riferimento e credo sia giusta. L'emendamento 2.4 concerne sempre uno spostamento di riferimento perchè si sono raggruppati in un solo comma due commi.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Ministro, forse non sono stato sufficientemente chiaro: da lei, in questa fase, volevo soltanto sapere, con riferimento al parere della 5ª Commissione, se c'è, per gli emendamenti proposti dalla Commissione di merito, capienza nei fondi a destinazione vincolata.

DONAT CATTIN, *ministro della sanità*. Per quanto riguarda gli emendamenti proposti dalla Commissione — ne sono stati proposti anche dal Governo — esiste la capienza sul fondo sanitario nazionale.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, anche in deroga alla normativa vigente, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, n. 84/643, n. 84/645 dell'11 dicembre 1984 e n. 85/320 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali, nel territorio degli Stati membri.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.

2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche

l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani ricettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale.

3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi dell'articolo 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale.

4. Per l'abbattimento degli animali infetti o sospetti di infezioni è concessa al proprietario una indennità pari all'80 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

5. La misura della indennità viene elevata sino al 100 per cento del valore di mercato in caso di abbattimento di animali sospetti di contaminazione o di animali sani ricettivi di cui al comma 2.

6. Qualora venga consentita la utilizzazione per l'alimentazione umana delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nei commi 4 e 5 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

7. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorchè nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.

8. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio in animali in importazione, l'importo della indennità è a carico dello Stato.

9. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal presente decreto e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In tali casi l'indennità, ove competa, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni o per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

10. Il Ministro della sanità dispone che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.

11. Per i trattamenti di cui al comma 10 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:*

«4. Per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani ricettivi, abbattuti nel periodo che va dalla data di cessazione della vigenza del decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, fino al 31 dicembre 1987, purchè fossero stati vaccinati, è concessa al proprietario una indennità pari al 100

per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La misura delle indennità è elevata di una percentuale pari al 14 per cento dell'importo da liquidare per ogni singolo capo, a titolo di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme sanitarie e dall'interruzione dell'attività produttiva».

2.3 LA COMMISSIONE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per gli animali abbattuti al fine di impedire la diffusione della malattia è concessa al proprietario una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

*Sopprimere il comma 5.*

2.1 GARIBALDI

*Al comma 6 sostituire le parole:* «nei commi 4 e 5» *con le altre:* «nel comma 4».

2.4 LA COMMISSIONE

*Al comma 11, sostituire le parole:* «di cui al comma 10» *con le altre:* «di cui al comma 9».

2.5 LA COMMISSIONE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«12. Ai lavoratori dipendenti che prestano la loro opera presso allevamenti rientranti nei provvedimenti previsti dal presente decreto si applica la Cassa integrazione guadagni sino ad un massimo di mesi dodici».

2.2 ANTONIAZZI, BONAZZI, TORRI, CALÌ, VECCHI, IANNONE, TARAMELLI, COMASTRI, DE TOFFOL, BAIARDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MURATORE, *relatore.* Signor Presidente, la Commissione propone di modificare l'emendamento 2.3 inserendo dopo le parole «purchè fossero stati vaccinati» le seguenti: «sei mesi prima dell'abbattimento». È un'integrazione che riteniamo opportuna. Per quanto riguarda gli altri emendamenti della Commissione sono ovvii e li do per illustrati.

GARIBALDI. Signor Presidente, considero l'emendamento che ho presentato assorbito da quello della Commissione, che è più proprio sotto il profilo tecnico.

* DE TOFFOL. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, l'emendamento 2.2 è analogo, salvo qualche differenza, all'emendamento 5.0.1 presentato dal senatore Diana tendente ad inserire dopo l'articolo 5 un ulteriore articolo. Pertanto dichiaro che aderiremo all'emendamento presentato dal collega Diana proponendo un subemendamento — sentiremo in seguito il senatore Diana se è d'accordo — per quanto riguarda i 18 mesi che intendiamo portare a 12. I motivi di questo emendamento mi sembrano evidenti. Siamo in presenza di infezioni in allevamenti altamente specializzati, dove vi è una manodopera specializzata e qualificata. La nostra preoccupazione è che, stante i tempi morti necessari per, come si dice in linguaggio tecnico, la rimonta, per il ristallo, cioè per rimettere il bestiame nelle stalle, vi sia un periodo di inattività, e quindi il pericolo che questi lavoratori siano licenziati o che comunque trovino altre occupazioni. Pertanto, gli allevamenti, che in larga misura sono altamente specializzati, perderebbero il supporto primo della loro attività.

Ritengo, quindi, che sia giusto introdurre questo principio nel disegno di legge di conversione, proprio perchè corrisponde ad una necessità oggettiva, pena la dequalificazione di un'attività altamente specializzata e produttiva in un settore dove abbiamo tutto l'interesse a mantenere tale specializzazione per rendere i nostri allevamenti competitivi nel mercato comune europeo in un settore dove il nostro paese è largamente deficitario,

e mi riferisco sia alla carne bovina sia a quella suina.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo degli articoli 3, 4 e 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

1. Le indennità di abbattimento gravano sui fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali.

2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate.

3. Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti.

Articolo 4.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootologica, in conformità alle direttive impartite dal Ministero della sanità.

2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità all'articolo 2, comma 6. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.

Articolo 5.

1. Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

2. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale, impartito ai sensi degli articoli 2 e 4 del presente decreto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a lire trecentomila per ogni capo non abbattuto.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire duemilionicinquecentomila. Alla stessa sanzione sono assoggettati coloro che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi del presente decreto per impedire la diffusione delle malattie in esso previste.

4. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente*:

«Art. 5-*bis*.

1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato che siano sospesi temporaneamente dal

lavoro in conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 1, comma 1, e 4, comma 2, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è concesso per tutte le giornate di lavoro non prestate nei 18 mesi successivi alla data di adozione dei provvedimenti di cui ai richiamati articoli.

2. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al comma 1 non spetta agli operai dipendenti dalle imprese indicate al terzo comma del'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457».

5.0.1 DIANA

Senatore Diana, dovrebbe illustrare l'emendamento 5.0.1 tenendo presente che la 5ª Commissione ha avanzato talune osservazioni circa la copertura. Pertanto devo avvertirla, sin da questo momento, che nel caso in cui l'emendamento fosse approvato, la Presidenza dovrà sospendere la seduta per sentire il parere della 5ª Commissione e per dar modo alla Commissione di merito di formulare le conseguenti eventuali proposte.

* DIANA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il problema è già stato esposto nell'intervento del senatore De Toffol. In pratica, un allevatore che si trovi a dover abbattere l'intero patrimonio bovino o suino è di fatto costretto a cessare la propria attività, almeno per il tempo necessario a poter effettuare le opportune disinfestazioni, periodo di tempo che è previsto per legge ed anche in attesa di ricevere quegli indennizzi che le regioni debbono corrispondere entro un termine massimo di sessanta giorni. Purtroppo sappiamo per esperienza che questi termini non sempre vengono rispettati, poichè sovente le regioni attribuiscono loro carattere ordinatorio e non perentorio.

Lo dimostrano i casi di pagamenti effettuati — credo che il Ministro della sanità ne sia al corrente — in due regioni che sono normalmente piuttosto sollecite e di esempio alle altre, sono quello della regione Emilia Romagna, che ha pagato a metà marzo gli indennizzi sugli abbattimenti effettuati a metà agosto, quindi con sette mesi di ritardo, e quello della regione Lombardia, che effettua pagamenti con ritardi che vanno dai quattro ai sei mesi. Non ho notizie precise su quanto avviene nelle altre regioni, ma ho sufficienti motivi per temere che probabilmente le cose vadano allo stesso modo, o forse in modo anche peggiore.

Inoltre, come ho poc'anzi detto, deve intercorrere un certo lasso di tempo perchè l'attività possa essere ripresa. In questo periodo gli operai addetti all'allevamento debbono poter trovare nella cassa integrazione una soluzione alternativa. In questo senso si era già espressa chiaramente la Commissione agricoltura nel proprio parere, e nella medesima direzione vanno gli emendamenti presentati dal mio Gruppo e dal Gruppo comunista.

Circa le preoccupazioni espresse dalla Commissione bilancio, posso dire che, in questo caso, non vi è alcun problema di copertura, in quanto la cassa integrazione salari è per intero a carico delle imprese agricole, quindi non vi è alcun onere per il bilancio dello Stato. Tra l'altro, alla cassa integrazione salari il settore agricolo attinge solo in minima parte, pari a circa il 10 per cento. Vi sono dunque delle eccedenze sulla cassa integrazione salari rispetto a quelle che sono le esigenze e le necessità del settore. Non vi è, pertanto, alcun pericolo di poter interferire con il bilancio dello Stato, e ritengo, di conseguenza, che non vi possano essere dubbi da parte della Commissione bilancio, a tal riguardo, qualora venisse accolto l'emendamento da me presentato.

Circa la sollecitazione fatta dal senatore De Toffol nel proprio intervento, sono d'accordo perchè il termine venga unificato a dodici mesi.

GARIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, anzitutto desidero dire che ci associamo al contenuto e agli obiettivi degli emendamenti 2.2 e 5.0.1, così come con il proprio intervento il senatore Diana ne ha prospettato la formulazione.

Signor Presidente, poichè sono stato piuttosto frettoloso nell'illustrare il mio emendamento 2.1 ed ho inoltre commesso un errore, vorrei che mi consentisse di chiarirlo. L'emendamento 2.3, presentato dalla Commissione, si fa carico, contrariamente a quanto mi era parso ad una osservazione superficiale, della copertura del periodo di tempo cha va dal 29 novembre al 31 dicembre, cioè dalla scadenza del precedente decreto all'emanazione di quello di cui ora discutiamo. Però, introducendo l'inciso: «purchè fossero stati vaccinati», implicitamente si esclude la possibilità di corresponsione dell'indennità per i suini infetti, sospetti di infezione, contaminati, sani e ricettivi. Infatti, i suini allora non potevano essere vaccinati, e non lo possono essere neanche ora, così come ha confermato il Ministro. Ciò significa che i proprietari dei 60.000 suini abbattuti nel periodo di tempo che va dal 29 novembre 1986 al 14 marzo 1987 non saranno rimborsati. Questo è il primo vizio che mi sembra esistere nell'emendamento 2.3, presentato dalla Commissione.

Per quanto riguarda il mio emendamento, che avevo erroneamente ritenuto assorbito da quello della Commissione, mi preoccupavo, come ho accennato nel corso del mio intervento in discussione generale, di far sì che fosse garantita la corresponsione di un'indennità piena, del 100 per cento, per gli animali abbattuti, infetti o sospetti di infezione, per i quali il decreto, al comma quarto dell'articolo 2, prospetta un'indennità pari all'80 per cento del valore di mercato. A mio avviso, si tratta di evitare di vanificare l'obiettivo che ci si propone di conseguire con l'abbattimento, impedendo l'occultamento dei casi di infezione da parte degli allevatori. Occorre considerare che gli allevatori subiscono un danno, perchè si dà loro un indennizzo e non il corrispettivo del valore del capo abbattuto; senza contare tutti i riflessi che si creano nell'azienda a seguito della certificazione del focolaio di infezione. Quindi, se si vuole ottenere l'obiettivo di eliminare all'origine i focolai di infezione, bisogna incentivare l'abbattimento con la corresponsione dell'indennità piena. Questo era l'obiettivo del mio emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, lei aveva comunicato di aver ritirato l'emendamento 2.1.

GARIBALDI. Come ho già detto, avevo valutato frettolosamente l'emendamento della Commissione. Non c'è spazio per il pentimento? Si è trattato di un errore.

PRESIDENTE. A giudizio della Presidenza, il suo emendamento 2.1 sarebbe stato precluso dall'eventuale approvazione dell'emendamento 2.3 presentato dalla Commissione e quindi non sarebbe stato posto in votazione. A questo punto lei può presentare un subemendamento all'emendamento 2.3 della Commissione, se lo ritiene opportuno.

GARIBALDI. Non capisco perchè sarebbe precluso, visto che l'emendamento 2.3 si fa carico esclusivamente della compensazione economica relativa agli animali infetti, sospetti di infezione e così via per il periodo di vuoto legislativo.

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, l'emendamento 2.3 tende a sostituire il comma quarto. Anche lei, con il suo emendamento intende sostituire il comma quarto. Se l'Assemblea dovesse approvare l'emendamento 2.3, non potremmo porre in votazione il suo emendamento perchè il quarto comma dell'articolo 2 sarebbe già stato sostituito.

GARIBALDI. Ho capito, signor Presidente. Voglio però chiamare ancora l'attenzione del relatore e del Governo sul fatto che, se si conserva l'inciso: «purchè fossero stati vaccinati», vuol dire che dalla fine del novembre 1986 al 14 marzo 1987 gli animali non vaccinati, cioè i suini che per legge non potevano essere sottoposti a tale misura in quel periodo, sarebbero esclusi dall'indennizzo. Questa è un'osservazione che resta comunque valida.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, da me presentato, propongo una trasformazione: qualora l'Aula approvasse l'emendamento 2.3 della Commissione, si dovrebbe intendere il mio emendamento come tendente ad aggiungere il comma 4-*bis* e non a

sostituire il comma 4, rimanendo identico nella forma e nella sostanza. Pertanto, se l'emendamento della Commissione sostituisce i commi 4 e 5, diventando esso comma 4 dell'articolo 2, il mio emendamento, tendente adesso a sostituire il comma 4 ed a sopprimere il comma 5, aggiungerebbe il comma 4-*bis*. Pertanto l'intestazione sarebbe: «Al comma 4 aggiungere il seguente», senza l'aggiunta delle parole «Sopprimere il comma 5».

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DONAT CATTIN, *ministro della sanità*. Signor Presidente, sugli emendamenti 2.3 e 2.1, che sono già stati illustrati in quest'Aula, esprimo parere favorevole, invitando peraltro il senatore Garibaldi a ritirare l'emendamento 2.1, essendo le finalità che si propone soddisfatte dall'emendamento 2.3 con le modifiche che indicherò. Il comma 4 sarebbe così formulato: «4. Per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani ricettivi, abbattuti nel periodo che va dalla data di cessazione della vigenza del decreto-legge 29 settembre 1986, n. 594, fino al 31 dicembre 1987, è concessa al proprietario una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste». Vengono soppresse le parole: «purchè fossero stati vaccinati sei mesi prima dell'abbattimento», perchè vorremmo sperimentare, nel corso di quest'anno, il pagamento di una indennità pari al 100 per cento in tutti i casi per controllare che non si dia luogo ad abusi; poi questa misura può essere, caso mai, riproposta. Il comma 4 dovrebbe così proseguire: «Tale indennità è concessa per i bovini abbattuti, alla condizione che fossero stati vaccinati entro i sei mesi precedenti l'abbattimento»: così la misura risulterebbe estesa anche ai suini. Si prevede una specificazione per i bovini, per i quali era già obbligatoria la vaccinazione, ma purchè fossero stati vaccinati entro i sei mesi. Il comma 4 prosegue con: «La misura delle indennità è elevata di una percentule pari al 14 per cento dell'importo da liquidare per ogni singolo capo...», con la stessa formulazione proposta dall'emendamento 2.3 della Commissione. Ritengo che sarebbe preferibile risolvere in questo modo la contesa.

Non ho altro da aggiungere, se non che sono favorevole agli emendamenti 2.4 e 2.5, presentati dalla Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.1, del senatore Diana, che assorbe l'emendamento 2.2, devo far presente che la materia è tipicamente di competenza del Ministero del lavoro. Non so nemmeno come funzionino le casse: so che la cassa integrazione in generale è largamente passiva per i contributi dei datori di lavoro. Non so se esiste una gestione per il particolare settore agricolo in attivo. Credo che i rilievi fatti dalla Commissione bilancio siano fondati, e comunque non ritengo che vi siano molti casi di operai agricoli a tempo indeterminato che vengano temporaneamente sospesi in conseguenza dei provvedimenti di abbattimento, innanzitutto perchè tali provvedimenti comportano determinate azioni, finalizzate non soltanto all'abbattimento ma anche alla disinfestazione, al ristallo e così via, azioni che richiedono, a loro volta, l'impiego di salariati fissi o di altre figure professionali applicate in questo campo. Mi sembra quindi che il provvedimento riguardi soltanto un numero limitato di casi. In secondo luogo, nella prassi, non si è mai arrivati alla *stumping house,* vale a dire alla eliminazione di interi allevamenti. La direzione competente per i servizi veterinari, che di tanto in tanto manifesta il proposito di adottare misure del genere, in particolare per quanto riguarda la Sardegna, dove si rendono necessari interventi per far fronte alla peste suina, non segue peratro, nei fatti, questa linea; per parte mia, peraltro, non posso fare altro che tener conto del giudizio che viene dato dagli organi competenti.

Pertanto, sull'emendamento in esame non ho altro da aggiungere, anche perchè ritengo che la materia con lo stesso trattata sia di competenza del Ministro del lavoro, dal qua-

le non ho avuto alcuna indicazione al riguardo; ieri avevo chiesto che fosse sospeso l'esame di questa proposta di modifica in attesa del parere del Ministro del lavoro. Tuttavia, nè il Ministero del lavoro nè la Commissione lavoro si sono espressi in proposito. Per parte mia, ritengo che le misure proposte con l'emendamento in esame non siano particolarmente onerose. È chiaro, però, che l'onere che ne deriverebbe non può ricadere sul Ministero della sanità, nè credo sia questa l'intenzione dei presentatori. A mio avviso, si tratterebbe, una volta tanto, di una cassa integrazione che rientra nelle finalità istitutive della cassa integrazione medesima, vale a dire un intervento per far fronte ad una riduzione della produzione anzichè un surrogato surrettizio di un'indennità di disoccupazione che manca.

Per quanto riguarda quindi l'emendamento 5.0.1, mi rimetto all'Assemblea, facendo presente che, qualora mancasse la necessaria copertura, come sembra far presente la Commissione bilancio, ci si troverebbe di fronte ad una violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulle modifiche, proposte dall'onorevole Ministro della sanità, all'emendamento 2.3 che si concretano nella soppressione delle parole «purchè fossero stati vaccinati» e nell'inserimento, dopo il primo periodo, delle seguenti parole «Tale indennità è concessa per i bovini abbattuti alla condizione che fossero stati vaccinati entro i sei mesi precedenti l'abbattimento».

MURATORE, *relatore*. Signor Presidente, mi pare che il nuovo testo dell'emendamento 2.3 accolga la richiesta del senatore Garibaldi distinguendo nettamente i bovini e i suini. Per i primi si conferma la condizione della vaccinazione entro i sei mesi precedenti, mentre per i secondi non vi è alcuna menzione.

Quindi sono favorevole, perchè è così salvaguardato il principio iniziale ed è accolta la richiesta del senatore Garibaldi.

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, è soddisfatto della nuova formulazione dell'emendamento 2.3 o insiste per la votazione del suo emendamento 2.1?

GARIBALDI. Sono soddisfatto per quello che riguarda l'emendamento 2.3.

La questione relativa al contenuto dell'emendamento 2.1 però non è ancora stata toccata. Infatti l'obiettivo che ci si propone di raggiungere con tale emendamento non è compreso.

L'emendamento del Ministro è corretto in rapporto all'equivoco che si sarebbe generato ove fosse rimasto l'inciso «purchè fossero stati vaccinati» ed è ulteriormente corretto in riferimento al fatto che nel caso dei bovini non vaccinati è esclusa l'indennità.

L'emendamento 2.1 invece si riferisce ad un'altra questione che non è ricompresa nell'emendamento della Commissione, per cui insisto per la votazione.

DONAT CATTIN, *ministro della sanità*. Senatore Garibaldi, per cortesia vuole precisare la questione?

GARIBALDI. La questione è la seguente. Il decreto stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione, cioè i malati e coloro che convivono, quando sono abbattuti vengono indennizzati all'80 per cento.

DONAT CATTIN, *ministro della sanità*. Nell'emendamento si dice al 100 per cento.

GARIBALDI. L'emendamento del Governo si riferisce agli animali infetti che sono stati abbattuti nel periodo che parte dalla data di cessazione della vigenza del decreto-legge n. 594, cioè dal 29 novembre 1986, fino al 14 marzo 1987.

MURATORE, *relatore*. No, sino al 31 dicembre 1987.

DONAT CATTIN, *ministro della sanità*. Nell'emendamento del Governo vi è questa saldatura temporale, senatore Garibaldi.

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, in seguito ai chiarimenti forniti dal Ministro, insiste per la votazione del suo emendamento?

GARIBALDI. Ringrazio il Ministro per le delucidazioni che ha fornito e ritiro il mio emendamento.

DIANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA. Signor Presidente, mi permetto di far rilevare al Ministro e ai colleghi che il caso che i capi non siano stati vaccinati, ossia che non siano in regola con le norme di polizia veterinaria, è già previsto al comma 9 dell'articolo 2 del decreto che noi ci accingiamo ad approvare. Pertanto sarebbe sufficiente sopprimere, dall'emendamento proposto dalla Commissione, l'inciso «purchè fossero stati vaccinati», perchè in questo caso — ha ragione il senatore Garibaldi — verrebbero esclusi i suini che, come è noto, non vengono vaccinati. Non si va inoltre a decidere nulla in contrario alle norme di polizia veterinaria, perchè è espressamente previsto nel comma 9 che «l'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie...». Quindi, a mio modo di vedere, basta sopprimervi l'inciso: «purchè fossero stati vaccinati».

Se mi si consente, vorrei ancora far rilevare al Ministro e ai colleghi che purtroppo i casi di allevamenti di suini e bovini dove si è dovuto sopprimere l'intero carico di bestiame sono abbastanza frequenti. Ho qui un elenco, che posso rimettere al Ministro, nel quale sono compresi numerosi casi di allevamenti nei quali sono stati soppressi tutti gli animali in stalla. Si tratta, quindi, proprio del caso in cui si sospende, per un lungo periodo di tempo, l'attività di allevamento, anche perchè questo è previsto dalle norme di polizia veterinaria.

MURATORE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURATORE, *relatore*. Signor Presidente, il comma 9 dell'articolo 2 prevede che l'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, ma questo articolo recita: «i veterinari, i proprietari o detentori a qualunque titolo di animali domestici, nonchè gli albergatori e conduttori di stalle di sosta debbono denunziare immediatamente al podestà del luogo, dove si verifichi, qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva del bestiame, accertata o sospetta, e qualunque caso di morte improvvisa di animale non riferibile a malattia comune già accertata», e non parla, quindi, di vaccinazione, mentre qui, senatore Diana, si parla espressamente di vaccinazione entro sei mesi.

GARIBALDI. Comunque non nuocerebbe inserire una ulteriore chiarificazione.

DONAT CATTIN, *ministro della sanità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONAT CATTIN, *ministro della sanità*. Il comma 9 dell'articolo 2 stabilisce che «l'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste...» e che il limite massimo è fissato a partire dal presente decreto; però il presente decreto non accenna alla vaccinazione, che va quindi prevista nell'articolo 2. Quindi, poichè nell'articolo 264 non si parla di vaccinazione e poichè il regolamento di polizia veterinaria non la rende obbligatoria in nessun modo, io ritengo di dover insistere sulla nuova formulazione dell'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Senatore Diana è soddisfatto dei chiarimenti forniti dall'onorevole Ministro?

DIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalla Commissione, con le modifiche proposte dal Governo.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Garibaldi, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 5.0.1, già illustrato dal senatore Diana, al quale hanno aggiunto la firma i senatori De Toffol, Antoniazzi, Bonazzi, Torri, Calì, Vecchi, Iannone, Taramelli, Comastri, Baiardi e Sclavi. Ricordo che a seguito della proposta del senatore De Toffol, accolta dal senatore Diana, in luogo delle parole: «nei 18 mesi successivi» si deve leggere: «nei 12 mesi successivi». Il Governo, come avete udito, non ha elementi per pronunziarsi, pertanto si rimette all'Aula. Il parere del relatore è favorevole. È stato inoltre portato a conoscenza dell'Assemblea il parere della 5ª Commissione. Come ho già detto, nell'eventualità che venisse approvato l'emendamento, dovrei sospendere la seduta, perchè la 5ª Commissione valuti il problema della copertura.

Metto dunque ai voti, nel testo modificato, l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Diana e da altri senatori.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

MURATORE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURATORE, *relatore*. Ritengo opportuno formulare la seguente proposta di coordinamento:

*All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole:* «comma 6», *con le altre:* «comma 5».

1. IL RELATORE

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni la proposta di coordinamento presentata dal relatore si intende accolta.

Prima di procedere alla votazione del disegno di legge, sospendo la seduta per dar modo alla 5ª Commissione di valutare i problemi di copertura finanziaria posti dall'approvazione dell'emendamento 5.0.1.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 11,25*).

Comunico che la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere sull'emendamento 5.0.1: «La Commissione bilancio, riesaminato l'emendamento 5.0.1 a firma del senatore Diana nel testo approvato dall'Assemblea, a revisione del precedente parere precisa che la norma non pone un problema di copertura in quanto il trattamento sostitutivo della retribuzione ivi previsto è a carico di un fondo che presenta le necessarie disponibilità e che comunque viene alimentato con contribuzioni esclusivamente riferite ai datori di lavoro agricolo».

Le preoccupazioni circa la copertura dell'emendamento sono così superate.

Passiamo alla votazione finale.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, svolgerò una brevissima dichiarazione di voto per annunciare la piena adesione del Gruppo della Democrazia cristiana al provvedimento.

Il Ministro non me ne vorrà, essendo evidentemente persona dotata di *humour*, se risponderò con una battuta alla sua battuta. Credo che se si deve parlare di *lobby*, forse nessuno più dei bovini in quest'Aula ha avuto una rappresentanza di *lobby* estremamente forte, se è vero che tutti i Gruppi votano alla unanimità questo provvedimento. Circa il problema che sta dietro la battuta del Ministro, mi si consenta ancora, signor Presidente, di usare un proverbio romano — nell'Ottocento era frequente l'uso dei proverbi in quest'Aula, almeno a giudicare dalla lettura degli atti del Parlamento...

PRESIDENTE. Non è, senatore Bompiani, che abbiamo perduto la saggezza che ci proviene dai proverbi: è che forse l'abbiamo tanto acquisita, questa saggezza, che non abbiamo più bisogno di citare i proverbi.

BOMPIANI. Forse un cittadino romano, che evidentemente ha a che fare con gli scritti e le poesie di Trilussa e del Belli, non sarà giudicato male, signor Presidente, se ricorderà che c'è un proverbio il quale dice: «La gatta presciolosa fa li gattini ciechi», il che rende «intonazione» del clima che si è verificato nei giorni scorsi.

DONAT CATTIN, *ministro della sanità*. Dal 1983!

BOMPIANI. D'altra parte è chiaro che il problema rimane aperto e appena possibile, e cioè una volta raggiunte le condizioni di serenità politica necessarie, rimanendo iscritto all'attenzione della Commissione, verrà esaminato con la massima diligenza da parte di tutti.

Credo che il provvedimento al nostro esame vada da noi approvato, ringraziando anzitutto il Ministro perchè ha posto il problema sin dall'inizio della sua opera di Governo. Tra i primi atti, che io ricordo molto bene, ci furono dichiarazioni e provvedimenti d'urgenza circa la diffusione dell'afta epizootica. Quindi posso testimoniare che questo problema è all'attenzione del Governo e del Ministro in maniera particolare.

Le dichiarazioni che egli ha reso oggi dopo gli interventi dei colleghi Muratore, Calì e Garibaldi, che condivido nella parte tecnica, ci mettono tuttavia di fronte ad una situazione che dimostra la difficoltà nella quale versa il settore della medicina veterinaria, e il fatto che l'epizoozia da afta si sia trasformata in endozia, cioè praticamente esiste permanentemente nel nostro territorio, nonostante gli sforzi che sono stati compiuti fino a questo momento per debellarla, certo suscita in noi una notevole preoccupazione.

Non credo che si possano al giorno d'oggi richiamare solamente concetti che erano della medicina ottocentesca, quella della cosiddetta «genialità del morbo»: abbiamo possibilità di individuare molto bene la pericolosità del morbo e provvedere in modo adeguato.

Quindi le dichiarazioni che ci sono state rese oggi mettono in evidenza uno stato di malessere di questo settore. Credo che dovremo molto operare nel prossimo avvenire proprio per una programmazione migliore dell'assistenza veterinaria, per uno sviluppo anche della professione veterinaria più consono alla luce dell'evoluzione anche delle normative europee.

Vi sono stati sforzi, con la revisione dell'insegnamento della medicina veterinaria con il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 947, per adeguare la parte teorica dell'insegnamento, ma adesso dobbiamo compiere, oltre quello che è stato il dispositivo giuridico, il passo concreto, cioè dare a questi giovani che si laureano in medicina veterinaria anche le possibilità di una formazione più concreta sul campo; inoltre, occorre divulgare l'informazione anche tra gli allevatori molto più di quanto non si faccia oggi, e non intervenire poi con provvedimenti in qualche modo risarcitori, i quali — come è chiaro — non sono soddisfacenti perchè nel frattempo il patrimonio nazionale viene ad essere fortemente depauperato. Occorre infi-

ne sviluppare la profilassi, la vaccinazione con sistemi più «impositivi», se vogliamo, ma anche più coerenti con le linee della moderna medicina, in campo veterinario come in campo umano.

Con tutte queste osservazioni, che però so benissimo — lo ripeto — essere anche condivise dal Governo, diamo il voto favorevole al provvedimento.

SCLAVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facolta.

* SCLAVI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nella mia esperienza di parlamentare, alquanto breve essendo arrivato in non più giovane età a fare l'apprendista parlamentare — esperienza che probabilmente si concluderà a giorni se le cose andranno come si pensa — ho avuto la conferma di una mia convinzione secondo cui ogniqualvolta in questa Aula si discute un problema ci si ritrova di fronte alla constatazione che il problema esiste senz'altro ed è da tutti riconosciuto, però le strutture dello Stato non sono in grado nè di prevenirlo, nè di combatterlo, nè di eliminarlo. Desidero esprimere il mio apprezzamento nei confronti dell'azione del Ministro, che da sempre è abituato a dire «pane al pane e vino al vino»; infatti, i problemi possono essere risolti grazie alla denunzia delle situazioni reali, e non occultandole o tacendole.

Come si è constatato ed evidenziato ogni qualvolta si è trattato di altri problemi, come, per esempio, quello del metanolo, tutte le strutture sanitarie e non sanitarie di controllo sono in genere arrivate per ultime alla scoperta del fenomeno, dopo il verificarsi di numerosi casi di morte dei quali i medici hanno individuato la causa proprio nel metanolo. Potrei, a questo riguardo, elencare una infinità di altri esempi analoghi. Quest'oggi, apprendiamo dalla voce del Ministro che tutto il lavoro preventivo e di controllo — è risaputo che questa malattia è stata importata e tanti temono che lo sia ancora attualmente — non è all'altezza della situazione in quanto non disponiamo alle frontiere delle strutture necessarie ad effettuare i controlli. Il Ministro in particolare ha denunciato l'assottigliamento del personale sanitario alle frontiere. Si assiste poi al fenomeno che, pur essendo proibita nel nostro paese la produzione della carne con gli estrogeni, noi importiamo e consumiamo per il 40-50 per cento carne di animali alimentati con gli estrogeni.

## Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(*Segue* SCLAVI). Allo stesso modo importiamo anche l'afta epizootica così che la malattia, anzichè ridursi in quanto ad area di diffusione, si diffonde ulteriormente.

Ricordo che circa due anni fa presentai in proposito una interrogazione. Allora la situazione era certamente migliore, in quanto vi erano soltanto pochi focolai della malattia in Emilia. Oltre a questa mia interrogazione rivolta ai Ministri della sanità e dell'agricoltura, svolsi anche una indagine nell'ambito della mia regione presso le unità sanitarie e gli assessorati all'agricoltura e alla sanità. Alle mie domande fu risposto riconoscendo, certo, l'esistenza del problema che però non andava drammatizzato in quanto si stavano già predisponendo specifici interventi, anche se si riconosceva l'esistenza di difficoltà, in quanto il vaccino non era disponibile e in quanto, non essendo ancora giunta la stagione della vaccinazione, che è quella autunnale, pure in presenza di focolai si sarebbe dovuta aspettare, anche per la mancanza dei vaccini, la stagione primaverile. Ancora questa mattina il Ministro ha denunciato il fatto che anche chi produce e distribuisce il vaccino, a distanza di due o tre anni dall'inizio di questo fenomeno che, anzichè diminuire, si

va diffondendo, per ragioni varie, per scioperi o per insufficienza di strutture, causa intralci alla opera di intervento che dovrebbe invece attuarsi con la massima urgenza e tempestività, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione.

Non mi dilungo perciò nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico su questo provvedimento, auspicando il coordinamento tra Ministro dell'agricoltura e Ministro della sanità, e con tutti gli organi regionali, perchè dall'assessore alla sanità si arrivi poi alle varie unità sanitarie e chi più ne ha più ne metta (ma il fatto è che i problemi sono sempre meno risolti).

Quindi, nell'esprimere il mio voto favorevole, auspico e spero che si corra un po' ai ripari nel trovare una unità di intenti, da parte di tutti gli organi preposti, su questo problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1987, n. 86, recante misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali».

**È approvato.**

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2106, 2181 e 2221.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, mercoledì 15 aprile alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 11,40*).

---

DOTT. PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari